

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3747

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SACCONI, FORMICA, SALERNO, COLZI,
CRESCO, MARZO, SEPPIA, SPINI**

Presentata il 9 maggio 1986

Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la seguente proposta di legge i proponenti intendono favorire i processi di innovazione e riorganizzazione della minore impresa, atteso che la legge n. 46 del 1982 contiene strumenti che per le loro caratteristiche sono oggettivamente utilizzabili solo dalla grande o medio-grande impresa. Proprio in conseguenza di ciò, tale legge viene « ripulita » di ogni riferimento alla minore impresa esplicitandone così la naturale destinazione.

La presente proposta di legge muove dalle seguenti considerazioni:

la minore impresa necessita di consistenti processi di riorganizzazione e innovazione tanto nelle sue componenti materiali, quanto in quelle immateriali,

essa raramente è protagonista primaria di « ricerca » o di « ricerca appli-

cata » e ben più frequentemente acquista innovazioni che tuttavia devono adeguatamente innestarsi nel corpo preesistente attraverso attente valutazioni di mercato, analisi di costi, ridefinizione degli aspetti organizzativi,

l'imprenditorialità minore e talmente diffusa da non potersi ragionevolmente prevedere un diretto rapporto tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la singola impresa sia ai fini della necessaria e tempestiva valutazione del progetto o dell'investimento da finanziare, sia ai fini del migliore servizio alla più ampia platea.

Conseguentemente la proposta di legge individua quali soggetti preposti alla gestione dei finanziamenti agevolati gli istituti bancari a medio termine, fatta salva

una sede di verifica — per lo più formale — presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Oggetto del finanziamento sono, oltre a investimenti materiali e nell'automazione di processo, soprattutto programmi organici di riorganizzazione e innovazione, contenenti tanto beni materiali quanto immateriali, con il fine di indurre l'impresa alla utile riflessione sul complesso processo di ammodernamento e, nel contempo, di consentire al sistema bancario una valutazione riferita prima che alle garanzie reali alla validità dell'investimento.

La proposta di legge è costruita su 11 articoli.

L'articolo 1 definisce i soggetti destinatari, fissando l'ambito di applicazione del provvedimento al territorio del centro-nord in una logica di coordinamento con le agevolazioni nel Mezzogiorno recentemente introdotte con la legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'articolo 2 prevede la costituzione di una pluralità di fondi a carattere rotativo presso ciascun istituto di credito industriale. Al CIPI ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con quello del tesoro è affidato il compito della ripartizione e della periodica redistribuzione delle risorse tra i vari istituti.

L'articolo 3 indica gli investimenti finanziabili. Questi sono stati individuati lungo tutto l'arco dei processi di innovazione e riorganizzazione delle attività materiali ed immateriali dell'impresa. Si ritiene infatti che la funzione di ricerca e sviluppo finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi non vada isolata dal complesso delle esigenze di riorganizzazione delle piccole e medie imprese. È parso opportuno, a tal fine, includere tra gli investimenti finanziabili, oltre alle tipiche attività di ricerca e sviluppo ed acquisizione di brevetti, le spese di acquisto dei beni materiali necessari per tradurre in opera le innovazioni nonché i programmi di adeguamento delle strutture organizzative, commerciali, manageriali (investimenti in informatica, ricerche di mercato, qualificazione del personale e via dicendo).

L'articolo 4 stabilisce le procedure per la concessione delle agevolazioni; ispirate al criterio del decentramento della istruttoria e della erogazione presso gli istituti di credito industriale, esse sono concepite in modo tale da configurare una ampia valorizzazione della funzione istruttoria e gestionale degli istituti stessi. Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attraverso l'emanazione dei decreti di attuazione della legge e la deliberazione della concessione di agevolazioni, è attribuita la funzione di indirizzo e coordinamento.

L'articolo 5 estende la possibilità di accedere alle agevolazioni erogate dai fondi rotativi anche alle imprese che investono nella automazione dei processi produttivi. La maggiore semplicità delle valutazioni dell'investimento rispetto a quelli previsti nell'articolo 3 ha indotto a prevedere procedure abbreviate.

L'articolo 6 prevede la possibilità di convertire, su motivata richiesta dell'impresa, il finanziamento, o una sua parte, in un contributo in conto capitale di valore equivalente. Questo al fine di favorire le imprese che abbiano la possibilità di effettuare o che intendano acquisire i beni con contratti di *leasing* o di vendita con riserva di proprietà.

L'articolo 7 stabilisce che le garanzie sui finanziamenti (le ordinarie garanzie personali e reali di cui all'articolo 4) possano essere integrate dalla garanzia del Fondo centrale del Mediocredito centrale. Tale garanzia, ai fini della applicazione del provvedimento, viene trasformata da sussidiaria in integrativa.

L'articolo 8 introduce agevolazioni di carattere fiscale al fine di consentire agli istituti di credito a medio termine di effettuare finanziamenti a tassi particolarmente convenienti per le imprese ed agevolare gli investimenti in beni materiali.

L'articolo 9 sancisce il divieto di cumulo delle agevolazioni.

L'articolo 10 abroga le disposizioni che riservano alle piccole e medie imprese quote degli stanziamenti per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica.

L'articolo 11, infine, indica la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. Le agevolazioni previste nella presente legge sono destinate alle piccole e medie imprese industriali e di servizi, individuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e alle imprese artigiane, ubicate in territori diversi da quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 2.

(Fondi rotativi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese).

1. È costituito, presso ciascun istituto di credito a medio termine, abilitato ad operare nei territori di cui all'articolo 1, un fondo per l'innovazione destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato alle imprese di cui al medesimo articolo 1.

2. I fondi hanno carattere rotativo e sono amministrati dagli istituti con gestione separata.

3. Ai fini dell'applicazione della presente legge il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa:

a) stabilisce i criteri per la determinazione della dotazione iniziale di ciascun fondo avendo riguardo all'esigenza di assicurare un razionale accesso alle risorse disponibili da parte delle imprese delle diverse aree geografiche;

b) determina i criteri e le modalità con le quali viene periodicamente attuata la redistribuzione delle risorse tra i vari fondi avendo riguardo alle domande per-

venute ed agli interventi deliberati ed in generale alle esigenze di cui alla lettera precedente;

c) stabilisce le condizioni di ammissibilità ai mutui, indica la priorità di questi e determina i criteri a cui si attengono le istuttorie.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, sulla base dei criteri di cui al comma 3, la dotazione iniziale di ciascun fondo. Allo stesso modo si provvede alla periodica redistribuzione delle risorse tra i vari fondi.

ART. 3.

(Finanziamenti per programmi di innovazione tecnologica e organizzativa).

1. I mutui di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono concessi per la realizzazione di programmi di innovazione tecnologica e organizzativa.

2. I programmi possono riguardare, anche congiuntamente:

- a) le attività di ricerca applicata;
- b) l'acquisizione di brevetti;
- c) le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente o disgiuntamente considerate;
- d) la progettazione e realizzazione delle nuove linee di produzione, ivi incluse le modifiche alle linee di produzioni esistenti e l'acquisto di nuove attrezzature;
- e) le spese relative a progetti di aggiornamento e innovazione organizzativa, commerciale, manageriale;
- f) la consulenza nella fase di concepimento e messa a punto di programmi, relativamente agli aspetti tecnici, finanziari, amministrativi, prestata dagli isti-

tuti di cui al comma 1 dell'articolo 2 o da soggetti professionali.

3. Non sono ammissibili ai mutui i programmi costituiti dai soli investimenti di cui alle lettere *b)*, *d)* e *f)* del comma 2. Gli investimenti di cui alla lettera *d)* non possono essere ammessi per un costo superiore al 50 per cento del programma complessivo.

4. I mutui, comunque contenuti entro i 2 miliardi di spesa complessiva, hanno durata non superiore a 10 anni comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 3 anni ad un tasso d'interesse pari al 50 per cento del costo di provvista degli istituti di credito a medio termine individuato sulla base del decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula dei contratti, maggiorato di una commissione di intermediazione per gli istituti regolata nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4 dell'articolo 2.

5. I mutui non possono superare il 50 per cento delle spese di cui alla lettera *d)* del comma 2 e l'80 per cento del costo delle restanti parti del programma.

6. I mutui possono essere concessi anche in relazione a programmi realizzati da consorzi tra imprese di cui all'articolo 1 comprendenti investimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2.

7. Sono ammissibili le spese sostenute nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda, relativamente a programmi ancora in corso di svolgimento alla data stessa.

ART. 4.

(Procedure).

1. La domanda di concessione di mutui è presentata ad uno degli istituti di credito a medio termine di cui all'articolo 2, che espleta l'istruttoria e ne trasmette le risultanze al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla ricezione della domanda, for-

mulando un giudizio complessivo di validità sul programma.

2. L'istruttoria degli istituti è volta ad accertare la validità tecnico-economica dei programmi, la capacità dell'impresa di realizzarli e di utilizzarne i risultati, nonché la capacità di rimborsare i mutui alle scadenze.

3. Gli interventi sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere del comitato interministeriale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

4. Sulla base della delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene stipulato tra l'istituto e l'impresa un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine a obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo, le condizioni di erogazione dei mutui, la revoca o l'interruzione degli stessi e l'applicazione di penali in caso di inadempimento.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande, per l'istruttoria, per la stipula dei contratti e per l'erogazione dei mutui.

6. I beni acquisiti non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni. In caso di inosservanza di tale divieto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca il provvedimento di concessione del mutuo. Le imprese restituiscono i relativi importi maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di concessione del mutuo.

ART. 5.

(Finanziamenti per l'automazione dei processi produttivi).

1. I mutui di cui all'articolo 3 sono altresì concessi per l'acquisizione, anche

con contratti di locazione finanziaria o di vendita con riserva di proprietà, di macchine e sistemi meccanici o elettronici destinati alla automazione dei processi di produzione e progettazione, ivi incluse le spese relative ai programmi informatici, alla consulenza progettuale, alla formazione del personale. Le sole spese per programmi, consulenza e formazione non sono ammissibili ai benefici.

2. I mutui per le finalità di cui al presente articolo hanno durata non superiore a 7 anni comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore ad un anno, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del costo della provvista degli istituti di credito a medio termine individuato sulla base del decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula dei contratti, maggiorato di una commissione di intermediazione per gli istituti che verrà regolata nel decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. I finanziamenti non possono superare l'80 per cento delle spese ammesse.

4. Sono ammissibili le spese sostenute nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda, relativamente ad operazioni non definite alla data stessa.

5. La domanda viene presentata ad uno degli istituti di credito a medio termine di cui all'articolo 2, che compie l'istruttoria e ne trasmette entro trenta giorni le risultanze, corredate da un parere, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli interventi sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere del comitato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. In seguito alla delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene stipulato il contratto di mutuo tra l'istituto e l'impresa, in cui sono in particolare stabilite le condizioni di revoca, di applicazione delle penali e di restituzione delle somme, in analogia all'articolo 4.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 dell'articolo 4 sono stabilite le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

7. I beni acquisiti non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni. In caso di inosservanza di tale divieto, vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6.

ART. 6.

(Conversione del mutuo in contributo).

1. Su motivata richiesta dell'impresa i fondi possono erogare, in luogo del finanziamento di cui agli articoli 3 e 5 o di una quota del medesimo, un contributo in conto capitale di valore equivalente.

ART. 7.

(Garanzia integrativa).

1. Alle imprese beneficiarie dei mutui di cui agli articoli 3 e 5 può essere accordata dal Mediocredito centrale la garanzia del fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge la garanzia del fondo è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzie, ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia può essere accordata su richiesta degli istituti o dei beneficiari dei finanziamenti, sino all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento.

ART. 8.

(Finanziamenti a medio termine per investimenti in beni materiali).

1. Gli istituti e le aziende di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati, anche in deroga ai propri statuti e regolamenti, ad emettere speciali serie di obbligazioni in esenzione di imposta finalizzate alla concessione di

finanziamenti destinati alla realizzazione di investimenti in beni materiali da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Nella operazione di impiego a medio termine dei fondi ricavati dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in maniera percentuale pari al minor costo della provvista.

3. Gli istituti trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un rendiconto sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti secondo modalità fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi a fronte di programmi di investimenti che non risultino già realizzati oltre il 50 per cento alla data di presentazione delle domande.

ART. 9.

(Divieto di cumulo).

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge, ivi incluse quelle di cui all'articolo 8, non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da leggi statali e regionali.

ART. 10.

(Disposizioni finali).

1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, così come modificato dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, l'ottavo comma dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono abrogati.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. È autorizzato il conferimento di fondi di rotazione di cui all'articolo 2 della somma di lire 500 miliardi per il triennio 1986-1988.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede in ragione di lire 140 miliardi per il 1986, lire 70 miliardi per il 1987 e lire 80 miliardi per il 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1986-1987-1988, all'uopo utilizzando gli accantonamenti disposti nel fondo speciale di conto capitale con la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sotto le voci del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato « Incentivi per le piccole e medie imprese » e « Servizi per l'innovazione per l'impresa minore ».

3. Ai fondi affluiscono inoltre le risorse riservate alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 10, ottavo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché i residui stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.